

WEBINAR**«Le novità del DL *Rilancio*»
(DL 34/2020)****MISURE OPERE PUBBLICHE**

***Roma 26 maggio 2020
ore 10.30***

Avv. Matteo Candidi
Direzione Legislazione Opere Pubbliche

Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 recante

"Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"

Publicato G.U.R.I. n. 128 del 19 maggio 2020

(entrata in vigore il giorno stesso della pubblicazione)

Art. 207 “Disposizioni urgenti per la liquidità delle imprese appaltatrici”

Al fine di dare impulso all’iniziativa imprenditoriale in questa fase di crisi economica e del mercato, viene prevista la **POSSIBILITÀ** per le amministrazioni di **incrementare l'importo dell'anticipazione del prezzo contrattuale fino al 30 per cento**, rispetto al 20 per cento previsto dal Codice - articolo 35, comma 18, - **nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziare per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante.**

Si tratta di una misura auspicata dall’ANCE, che potrà in parte venire incontro alla crisi di liquidità in cui versano le imprese a causa dell’evento pandemico.

A chi può essere erogata (o incrementata) l'ANTICIPAZIONE fino al 30%:

- 1) in relazione alle **procedure disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50**, i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, **sono già stati pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto**, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi; ma non siano scaduti i relativi termini; – **PRESENTE** -
- 2) in ogni caso, per le procedure disciplinate dal medesimo decreto legislativo avviate a **decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 30 giugno 2021**; – **FUTURO** -
- 3) (*«Fuori dai casi di cui al comma 1»*) nonché **in favore degli appaltatori che hanno già usufruito di un'anticipazione contrattualmente prevista ovvero che abbiano già dato inizio alla prestazione senza aver usufruito di anticipazione**, per un importo non **superiore complessivamente al 30 per cento del prezzo** e comunque nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziare per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante. La determinazione dell'importo massimo attribuibile dovrà essere effettuata dalla stazione appaltante tenendo conto delle eventuali somme già versate a tale titolo all'appaltatore. - **PASSATO** -

Azione ANCE in sede di conversione

Obiettivi:

1. Rendere obbligatoria l'erogazione dell'anticipazione «incrementata» al 30% per tutti;
2. Non vincolarla «*nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziati per ogni singolo intervento a disposizioni della stazione appaltante*».

Ciò consentirà alle imprese di poter disporre delle risorse necessarie per affrontare la delicata fase di avvio/prosecuzione dei lavori, a tutto beneficio dell'interesse pubblico alla corretta e tempestiva realizzazione delle opere.

Art. 201, comma 1 - “Incremento Fondo salva-opere”

Al fine di garantire il rapido completamento delle opere pubbliche, di tutelare i lavoratori e sostenere le attività imprenditoriali a seguito del contagio da COVID-19, il Fondo “Salva-opere”, di cui all’articolo 47 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è stato incrementato di **40 milioni di euro per l’anno 2020**.

Il Fondo, com’è noto, è stato istituito per soddisfare, nella misura massima del 70 per cento, i crediti di sub-appaltatori, sub-affidatari e di sub-fornitori nei confronti dell’appaltatore ovvero, nel caso di affidamento a contraente generale, dei suoi affidatari, sub-fornitori, sub-appaltatori, sub-affidatari, quando questi fossero entrati in procedura concorsuale.

Come si alimenta il «FONDO»:

- 1) «**A REGIME**»: attraverso il versamento del contributo pari allo 0,5 per cento dell'importo del ribasso d'asta offerto dall'aggiudicatario delle gare di appalti pubblici di lavori, **la cui base d'appalto è pari o superiore a euro 200.000,00** e alle gare di appalti pubblici di **servizi e forniture connessi alla realizzazione di opere pubbliche**, la cui base d'appalto è pari o superiore a euro 100.000,00, **bandite a far data dal 30 giugno 2019**;
- 2) Dotazione specifica per gli anni **2019 e 2020** destinata a “coprire” i **crediti insoddisfatti alla data del 30 giugno 2019**, in titolarità di soggetti **sottoposti a procedure concorsuali aperte dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2019** (art. 47, comma 1-quinquies, d.l. n. 34/2019).

L'incremento di **40 milioni** di euro si aggiunge ai **12 milioni** euro stanziati per l'anno 2019 e ai **33,5 milioni** di euro già previsti per l'anno 2020.

Il decreto **MIT 144/2019** – recante la definizione dei criteri di assegnazione delle risorse e delle modalità operative del Fondo – a seguito del decreto “*errata corrige*” adottato, il 19 dicembre 2019, dal Direttore Generale del MIT – aveva fissato al **24 gennaio u.s.** il termine per la presentazione delle istanze per l'accesso al piano di ripartizione delle **risorse previste per il 2019.**

Piano che, a sua volta, avrebbe dovuto essere predisposto **entro il 6 marzo 2020 dal MIT,** con obbligo per le amministrazioni interessate di trasmettere al Ministero le certificazioni del credito **entro il 14 febbraio 2020.**

In relazione alle risorse stanziati **per l'anno 2020,** lo stesso Ministero, in base alla certificazione rilasciata a seguito della presentazione dell'istanza per l'anno 2019, avrebbe poi dovuto predisporre, per gli stessi crediti, **il piano di ripartizione entro il 1° aprile 2020.**

Art. 201, comma 2 - “Incremento Fondo salva-opere”

Questa procedura, tuttavia, ha subito un fermo, verosimilmente connesso alla sopravvenienza dell'evento pandemico, talché, **ad oggi, il piano di riparto non risulta ancora adottato.**

Sul punto, è intervenuto il comma 2 dell'articolo 201 in esame, prevedendo che l'erogazione delle risorse in favore dei sub-appaltatori, sub-affidatari e i sub-fornitori, che hanno trasmesso all'amministrazione aggiudicatrice ovvero al contraente generale la documentazione comprovante **l'esistenza del credito alla data del 24 gennaio 2020, verrà effettuata per l'intera somma spettante**, ossia tenendo conto delle risorse stanziare sia per il 2019 sia per il 2020, così ripartendo in un'unica “tranche” tutte le somme disponibili – e non più in due fasi come originariamente previsto nel decreto MIT 144 sopracitato.

Ai fini dell'erogazione delle risorse alle imprese, il MIT viene esentato dalle **verifiche di regolarità contributiva ai fini previdenziali**, nonché dall'espletamento della procedura per la verifica di cui all'articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973 (verifica di “regolarità fiscale”).

Art. 65 - “Esonero contributo ANAC”

La norma prevede l'**esonero**, per le procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore della norma e **fino al 31 dicembre 2020**, per le stazioni appaltanti e gli **operatori economici dal versamento del contributo ANAC**.

Delibera ANAC numero 289 del 1 aprile 2020

Esonero per le stazioni appaltanti e gli operatori economici fino al 31 dicembre 2020 dal versamento della contribuzione dovuta all'ANAC ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 67 della legge n. 266 del 23.12.2005 (ANAC ha chiesto al Governo l'adozione di un intervento normativo urgente che disponesse esonero dal versamento)

Art. 206 - “Interventi urgenti per il ripristino e la messa in sicurezza della tratta autostradale A24 e A25 a seguito degli eventi sismici del 2009, 2016 e 2017”.

Al fine di accelerare le attività di messa in sicurezza antisismica e di ripristino della funzionalità delle Autostrade A24 e A25, viene prevista la nomina, con DPCM, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della disposizione, di un **Commissario straordinario** che, tra le altre cose, può assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e, in tal caso, **opera in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici**, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

Art.232 “Edilizia scolastica”

In relazione agli interventi di edilizia scolastica - di cui al decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 - al fine di semplificare le procedure di pagamento a cura degli enti locali, **per tutta la durata dell'emergenza da Covid-19, gli enti locali sono autorizzati a procedere al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori anche in deroga ai limiti fissati per gli stessi nell'ambito dei contratti di appalto. (c.d. SAL EMERGENZIALE?).**

Si tratta di una misura condivisibile, anch'essa in grado di dare un'iniezione di liquidità alle imprese, ma che, per avere reale effetto, dovrebbe essere estesa a tutte le opere, e non soltanto quelle inerenti l'edilizia scolastica.

Art. 2 – “Riordino della rete ospedaliera in emergenza COVID-19”

Al fine di rafforzare strutturalmente il Servizio sanitario nazionale in ambito ospedaliero, viene previsto, a livello regionale, un piano di riorganizzazione volto a fronteggiare adeguatamente le emergenze pandemiche, come quella da COVID-19 in corso, così da garantire l'incremento di attività in regime di ricovero in Terapia Intensiva e in aree di assistenza ad alta intensità di cure (comma 1).

A dare attuazione a tali piani regionali di riorganizzazione della rete ospedaliera, dovrà provvedere il Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID -19 - nell'ambito dei poteri conferitigli dall'articolo 122 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 - garantendo la massima tempestività e l'omogeneità territoriale, in raccordo con ciascuna regione e provincia autonoma.

Eliminata la possibilità per il commissario straordinario di provvedere all'acquisizione di beni, servizi e lavori necessari all'attuazione del piano di riorganizzazione della rete ospedaliera per far fronte all'emergenza COVID-19 mediante le procedure negoziate senza bando di cui agli articoli 36 – fino a 1 mln di euro - e 63 – sopra tale soglia - del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

**GRAZIE A TUTTI
PER L'ATTENZIONE!**